Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 12 maggio 1925** — **Numero 110**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 833.

REGIO DECRETO 16 aprile 1925, n. 567.

Soprastampa in centesimi 10, 20 e 30 su francobolli per corrispondenza da centesimi 15, 25 e 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 758 del 20 ottobre 1907, che autorizza l'emissione dei francobolli per corrispondenza ora in uso da cent. 25 e 50;

Visto il R. decreto n. 2456 del 3 ottobre 1919, che autorizza la emissione del francobollo per corrispondenza da centesimi 15 ora in uso;

Visto il R. decreto n. 196 del 19 febbraio 1925, che modifica alcune tariffe postali telegrafiche;

Visto che in seguito alle disposizioni di questo ultimo decreto i francobolli per corrispondenza da cent. 15, 25 e 50 sono divenuti di esito quasi nullo e che pertanto si rivela necessaria l'utilizzazione mediante opportuna soprastampa, delle considerevoli scorte che dei medesimi esistono presso l'Officina carte-valori di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti soprastampe di francobolli per corrispondenza: quarantaquattro milioni di esemplari da cent. 15 col valore cent. 10; venticinque milioni da centesimi 25 col valore cent. 20 e trentacinque milioni da centesimi 50 col valore cent. 30. I francobolli così soprastampati saranno usati promiscuamente con quelli in uso da centesimi 10, 20 e 30 fino ad esaurimento.

Art. 2.

I francobolli per corrispondenza da centesimi 15, 25 e 50 del tipo ora in uso, non soprastampati, seguiteranno ad avere corso fino a tutto il 31 dicembre 1925 e saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 dicembre 1926; dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 834.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 561.

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 dicembre 1907, n. 754, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte sesta;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 298, concernente gli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116, che riforma le leggi degli Istituti di previdenza;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, che stabilisce le norme per la liquidazione della pensione agli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto il 70° anno di età;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, riguardante la riscossione dei contributi per la Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, parte prima, che approva il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere alla riforma della Cassa di previdenza con la soppressione dei conti individuali e la concessione degli assegni alle vedove ed agli orfani minorenni degli ufficiali giudiziari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il libro III, parte sesta, del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente libro III, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, insieme alle due allegate tabelle.

Art. 2.

Agli articoli, che costituiscono il capo XII del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, sono sostituiti gli articoli che formano il titolo III del presente ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.
L'art. 125 del suddetto testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente ordinamento della Cassa di previdenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 46. — GRANATA.

LIBRO III — PARTE SESTA.

Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

(Art. 1, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543; art. 1, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

La Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
E' considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.
Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Art. 2.

(Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543; art. 2, R. decreto 2 gennaio 1913, n 453).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 3, legge 12 dicembre 1907, n 754; art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201; e art. 4. R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo annuo degli iscritti nella misura di L. 600 annue;

b) dal contributo ordinario annuo dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera *a*) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;

c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti alinea.

Qualora il posto sia vacante, i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono dovuti per intero dallo Stato.

Art. 4.

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, e dei loro aventi causa;

2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art 5.

Gli ufficiali giudiziari o altri, a loro favore, possono fare versamenti volontari da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse al presente decreto.

Il capitale formato con i versamenti volontari è liquidato a favore degli ufficiali giudiziari o delle loro famiglie all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato.

E' però data facoltà all'ufficiale giudiziario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 6.

(Art. 2, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 3, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari in servizio.

Art. 7.

(Art. 5, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543; art. 6, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

La Cassa depositi e prestiti, rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate negli articoli 3 e 5.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

TITOLO II.

Indennità e pensioni dirette ed indirette.

Art. 8.

Acquistano il diritto alla indennità di cui all'art. 9 gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza che, dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile, siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per ferite o per altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 10, o per infermità, o cessino dal servizio per riduzione di organici, o per provvedimento disciplinare o per condanna.

Art. 9.

(Art. 15, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 16, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

L'indennità di cui è parola nell'art. 8 consiste in una somma per una volta, ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica, ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con le norme indicate sulle tabelle stesse, quando la cessazione dal servizio avvenga per inabilità permanente o per riduzione di organici.

In tal caso l'indennità non potrà essere inferiore a lire 1000.

L'indennità è, invece, ragguagliata alla metà del valore capitale predetto, quando la cessazione dal servizio avvenga per provvedimento disciplinare o per condanna.

Art. 10.

Gli ufficiali giudiziari, iscritti alla Cassa di previdenza, acquistano il diritto di conseguire la pensione nei seguenti casi:

a) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo;

b) quando, dopo 20 anni di servizio utile, cessino dal servizio per riduzione di organici, o per provvedimento disciplinare, o per condanna. In quest'ultimo caso, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione sarà pagata alla moglie o ai figli minorenni nelle condizioni previste dall'art. 18;

c) quando, dopo 20 anni di servizio utile, siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite od altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) del presente articolo, o per infermità;

d) quando, per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 11.

La pensione da corrispondersi agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente decreto è liquidata secondo la unita tabella *A*, in ordine alla età alla data della cessazione dal servizio, e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 la pensione da liquidarsi all'ufficiale giudiziario non potrà essere inferiore a L. 2000.

La pensione non potrà in nessun caso superare la media dei proventi effettivamente percepiti dall'ufficiale giudiziario nell'ultimo triennio di servizio, fino alla concorrenza di L. 20,000.

Nel caso in cui la media stessa superi le L. 20,000, la quota di pensione superiore a tale somma sarà ridotta di cinque decimi.

Art. 12.

Nel caso di cui alla lettera *d*) dell'art. 10, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella *A* risulti inferiore alla metà dei proventi accertati nell'ultimo anno di servizio, essa sarà integrata da una quota a carico dello Stato determinata in misura tale che la somma delle due quote non superi la metà dei proventi predetti, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dagli ultimi due comma dell'articolo precedente.

La quota a carico dello Stato non potrà però, in nessun caso, superare la somma di L. 9000 annue.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sullo Stato nei modi da stabilirsi dal regolamento, ed il relativo onere farà carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 13.

(Art. 2 R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652).

Gli ufficiali giudiziari, che cessino dal servizio all'età di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio utile, acquistano il diritto alla pensione, la quale non potrà essere inferiore a L. 6000, salvo il caso previsto dall'art. 47.

Nel caso in cui la pensione determinata in base alla tabella *A* risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico dello Stato con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 14.

Il servizio utile per il conseguimento della pensione e della indennità è quello prestato come ufficiale giudiziario, con nomina regolare, con percezione dei proventi e pagamento dei contributi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per metà.

Le campagne di guerra saranno valutate agli effetti della misura dell'assegno come altrettanti anni di servizio senza onere di riscatto a carico dell'iscritto, soltanto dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario pel conseguimento dell'indennità o della pensione.

Il valore capitale, relativo all'aumento dell'assegno dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto alla Cassa di previdenza all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Per la determinazione del servizio utile e della età degli ufficiali giudiziari, nell'applicazione delle tabelle *A* e *B*, unite al presente decreto, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intiero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 15.

(Art. 4, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

E' ammesso agli effetti della liquidazione dell'indennità o della pensione, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione presso i vari Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

L'assegno, al quale l'iscritto ha diritto dalla Cassa di previdenza, sarà calcolato prendendo esclusivamente come base di liquidazione i servizi indicati dall'articolo 14, e verrà aumentato delle quote d'indennità, o di pensione, che sono dovute dai singoli Istituti, secondo le proprie leggi speciali, in corrispondenza agli anni di servizio utile e di iscrizione presso gli Istituti stessi.

L'indennità o la pensione complessiva sarà pagata dalla Cassa di previdenza.

Le quote d'indennità liquidate dagli altri Istituti saranno da questi versate alla Cassa predetta; nel caso, invece, di liquidazione di pensione, sia diretta che indiretta, ciascun Istituto verserà alla Cassa di previdenza la riserva matematica corrispondente alla quota liquidata a loro carico.

Le disposizioni stabilite dal 1° comma del presente articolo possono essere pure applicate nel caso in cui l'iscritto alla Cassa di previdenza abbia già conseguito un assegno a carico degli altri Istituti di previdenza, purchè rimborsi all'Istituto, dal quale ricevette l'assegno, le somme percette coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella di liquidazione dell'assegno stesso, e rinunzi al godimento della pensione già conferitagli.

Art. 16.

L'ufficiale giudiziario iscritto, che, dopo aver lasciato il servizio, domandi la pensione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 10, o la indennità di cui all'art. 8, per infermità, deve provare che l'infermità è la stessa, o è conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità, di cui al comma precedente, l'ufficiale giudiziario che non domandi l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla data della cessazione dal servizio.

Art. 17.

L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, quando riprenda regolare servizio, potrà godere della pensione stessa e verrà nuovamente iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente decreto.

E' data facoltà all'ufficiale giudiziario di ottenere che la nuova indennità, o la nuova pensione, gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purchè la domanda di rifusione sia fatta entro due anni dalla data della riassunzione in servizio.

In nessun caso, però, l'ufficiale giudiziario, che goda di una pensione a carico della Cassa, potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lettera *d*) dell'art. 10, ma gli sarà corrisposta l'eventuale differenza.

Art. 18.

(Art 16, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 17, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per colpa di essa, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile, semprechè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani, purchè minorenni, e alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella teorica o reale, che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 9, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1000.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 19.

La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'ufficiale giudiziario dopo 20 anni e prima di 25 di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;

c) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando cessi il diritto di questa, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 20.

La vedova, che passi ad altre nozze, perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore età; le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.

Art. 21.

La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento, quattro o più orfani il 60 cento.

Quando, oltre alla vedova avente diritto a pensione, esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 50 per cento della pensione già goduta dall'iscritto o a lui spettante, e agli orfani di precedente matrimonio il 25 per cento.

Qualora la vedova non avesse la legale rappresentanza dei propri figli, la pensione sarà ripartita nel modo indicato dal comma precedente.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

Art. 22.

(Art. 17, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 18, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

La vedova, o, in mancanza di essa, gli orfani dell'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio, o morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera d) dell'art. 10, ha diritto alla pensione, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

Se la pensione, da determinarsi con le norme di cui all'articolo precedente, risulti inferiore alla metà dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio, sarà integrata da una quota a carico dello Stato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 12.

Art. 23.

La pensione spettante alla vedova, o, in mancanza di essa, agli orfani dell'ufficiale giudiziario cessato dal servizio o morto durante il servizio con 70 anni compiuti di età e con almeno 20 anni di servizio, non potrà essere inferiore a L. 3000.

Nel caso in cui la pensione determinata con le norme di cui all'art. 21 risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico dello Stato con le modalità stabilite nell'articolo 12.

Art. 24.

(Art. 20, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 22, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa medesima.

Art. 25.

Agli ufficiali giudiziari, alle vedove e agli orfani aventi diritto a pensione, la Cassa di previdenza potrà accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da computarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 26.

(Art. 18, legge 11 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 20, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 2 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116).

Gli assegni precedentemente indicati nella misura normale saranno liquidati dall'Amministrazione dell'Istituto e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le pro-

poste di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri Enti, compreso lo Stato, o da ripartire fra i vari Istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Art. 27.

(Art. 19, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 453; art. 21 R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453; e art. 2, R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116).

Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso spetta anche alla Amministrazione della Cassa di previdenza.

Art. 28.

(Art. 21, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 23, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 2, R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116).

Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione della indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è cessato il servizio.

Le pensioni saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Le pensioni, le relative quote arretrate, e le indennità dovute agli ufficiali giudiziari, alle vedove e ai loro orfani, ai termini del presente decreto, non possono essere cedute nè sequestrate, salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali giudiziari stessi verso lo Stato, in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e, rispettivamente, non oltre il quinto od il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

TITOLO III.

Versamento dei contributi dello Stato e degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza.

Art. 29.

Le cancellerie delle Corti di appello dovranno compilare nel mese di gennaio di ogni anno l'elenco generale di tutti gli ufficiali giudiziari assegnati in pianta agli uffici dipendenti, in duplice copia, una delle quali sarà trattenuta presso lo stesso ufficio di cancelleria, e l'altra sarà trasmessa alla Cassa di previdenza.

Un estratto di detto elenco sarà poi inviato dall'anzidetto ufficio di cancelleria alle Intendenze di finanza della circoscrizione, le quali, appostovi il visto, lo rimetteranno alla sezione di Regia tesoreria.

L'estratto del detto elenco entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello, a cui esso si riferisce, sarà restituito a mezzo dell'Intendenza di finanza alla cancelleria della Corte di appello con le relative distinte per le annotazioni nell'elenco generale da inviarsi alla Cassa di previdenza.

Art. 30.

(Art. 4, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201; articoli 1, 8 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675; art. 5 R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1, R. decreto-legge 23 maggio 1924, n 775).

I contributi dello Stato saranno versati in due rate semestrali nel gennaio e nel luglio di ogni anno dal Ministero della giustizia alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il contributo personale degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza, stabilito nella somma di L. 600 annue, dovrà essere versato dagli interessati, a rate bimestrali di L. 100 ciascuna, al locale ricevitore del registro, non oltre i cinque giorni successivi al bimestre decorso.

Scaduto tale termine, gli ufficiali giudiziari inadempienti saranno assoggettati alla multa del 5 % sulla rata non versata, la quale, assieme alla stessa multa, sarà trattenuta dai ricevitori del registro su tutte le somme di spettanza degli ufficiali giudiziari medesimi a titolo di indennità supplementari, di diritti ricuperati e di percentuali, pagabili nell'anno in corso e in quelli successivi.

L'ufficiale giudiziario in istato di morosità potrà inoltre essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada abitualmente nella morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni.

Gl'intendenti di finanza, i pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinchè gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

Art. 31.

(Art 3, R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775).

I ricevitori del registro procederanno:

a) ogni quindici giorni, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario iscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali delle relative richieste, sulle quali dovranno esssere indicate le somme ricuperate;

b) alla fine di ogni mese, ai pagamenti delle indennità supplementari;

c) alla fine di ogni bimestre, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario, iscritti nei campioni civili e penali.

Su ciascun pagamento, salvo il disposto dell'art. 35, tratterranno l'intero importo del debito fino ad allora dovuto, risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa di previdenza, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione delle somme pagate nel repertorio.

Sarà poi loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare i contributi riscossi alle sezioni di Regia tesoreria, mediante vaglia di servizio, da trasmettersi alla Intendenza di finanza, la quale, dopo di aver compiuto gli opportuni controlli, vi apporrà il visto, e invierà vaglia e distinte alla sezione di Regia tesoreria per le annotazioni nell'estratto dell'elenco di cui all'articolo 29.

Le sezioni di Regia tesoreria comprenderanno gli ufficiali giudiziari morosi in un apposito elenco da inviarsi bimestralmente alla Cassa di previdenza a mezzo della Intendenza di finanza.

Art. 32.

(Art. 4, R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775).

Gli ufficiali giudizari in aspettativa per motivi di salute sono tenuti al pagamento della metà del contributo personale

durante il periodo dell'aspettativa; l'altra metà è a carico dello Stato.

Per gli ufficiali giudiziari in aspettativa per motivi di famiglia il contributo personale va a carico dello Stato.

In caso d'inadempienza le rate non versate saranno recuperate nei modi indicati nell'articolo 30.

Art. 33.

(Art. 6, R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775).

Il versamento del contributo volontario previsto dall'articolo 5 sarà effettuato direttamentte dall'interessato all'ufficio del registro, dandosene avviso alla cancelleria.

Il ricevitore del registro verserà subito la somma riscossa, mediante vaglia di servizio, alla sezione di Regia tesoreria, la quale invierà all'interessato apposita quietanza a mezzo dell'ufficio di cancelleria.

Gl'interessi sui depositi volontari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento.

Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari, che abbiano versato contributi volontari, daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 34.

(Art. 7, R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775).

Nel caso di trasferimento d'un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorità giudiziaria cui era addetto ne darà comunicazione al locale ricevitore del registro, il quale trasmetterà immediatamente il conto concernente l'ufficiale giudiziario trasferito al ricevitore del registro della nuova sede.

Art. 35.

(Art. 8, R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775).

I contributi alla Cassa di previdenza e i debiti per altra causa verso lo Stato, non ancora pagati fino all'attuazione del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, saranno soddisfatti o con versamenti volontari ovvero mediante trattenute rateali in misura eguale per ogni bimestre, con le modalità stabilite dall'articolo 30, sicchè l'intero ammontare di passività venga estinto entro il 30 giugno 1925.

Art. 36.

(Art. 66, R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473).

Nello stato di servizio, che, a norma delle disposizioni del titolo IV del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, va allegato alle domande pel conseguimento di assegni a carico della Cassa di previdenza, dovrà essere indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario fossero ancora in corso, nei riguardi del medesimo, trattenute per cessione dell'assegno fisso, di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298, e, se del caso, dovranno essere specificati i relativi dati.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 37.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale in sostituzione di quello vigente, saranno dettate le norme per l'attuazione del presente decreto e delle disposizioni delle leggi e dei decreti precedenti sulla Cassa di previdenza che resteranno in vigore, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Nello stesso regolamento saranno stabilite le norme e le modalità per accertare le cause di morte e di invalidità dipendenti dal servizio, le invalidità al servizio negli altri casi, la inabilità al lavoro, la nullatenenza e il carico, secondo i vari casi previsti dal presente decreto.

Art. 38.

(Art. 22, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; articoli 7 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675; art. 24 R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Art. 39.

(Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2 legge 10 giugno 1911, n. 543; art. 25 R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, costituita come è stabilito dall'art. 39 del testo unico approvato con R. decreto 17 giugno 1915, n. 968, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo proporrà al Ministro della giustizia e degli affari di culto, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nella legge stessa, per il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Art. 40.

(Articoli 1, 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579; art. 34, R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 5, R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62).

Gli iscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

La differenza tra gli assegni privilegiati, che saranno corrisposti, e quelli normali, che spetterebbero agli iscritti o ai loro eredi, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 41.

(Art. 29, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201; art. 33 R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

Non è portata alcuna innovazione agli assegni concessi fino al 31 dicembre 1917 ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove e ad orfani in base all'art. 177 della tariffa penale, ed il Ministro della giustizia e degli affari di culto ha la facoltà di far gravare gli assegni stessi, già concessi, anche su altri ufficiali giudiziari.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, le pensioni e i capitali riservati liquidati dalla Cassa agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta e in corso di godimento, verranno raddoppiate.

Gli ufficiali giudiziari, di cui al comma precedente, hanno facoltà di chiedere che il capitale riservato, già liquidato a loro favore, sia convertito in assegno vitalizio in base alla tabella allegata al R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte sesta.

I capitali riservati, esistenti alla morte degli ufficiali giudiziari predetti, saranno pagati ai rispettivi eredi con le norme di successione stabilite dal Codice civile.

Art. 43.

Agli eredi degli ufficiali giudiziari morti tra il 1° gennaio 1924 e la data di pubblicazione del presente decreto,

che abbiano diritto a indennità ai sensi dell'art. 18, sarà liquidato l'assegno corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare della indennità liquidata ai termini del presente decreto e il capitale riservato già corrisposto.

Nel caso che agli eredi spetti la pensione di cui all'articolo 19, sarà invece liquidato l'assegno vitalizio corrispondente alla eventuale differenza tra il valore capitale della pensione liquidata ai termini del presente decreto, calcolato con l'applicazione delle annesse tabelle *A* e *B*, e il capitale riservato già corrisposto.

Art. 44.

A decorrere dalla data di attuazione del presente decreto l'indennità e la pensione agli ufficiali giudiziari, iscritti alla Cassa alla data sopradetta, e alle loro vedove e orfani, verranno liquidate, in base alle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto, con la riduzione del 40 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati prima della data stessa, secondo le norme indicate nella tabella *A*.

Nessuna riduzione verrà portata nel caso di liquidazione d'indennità.

Per la trasformazione in assegno vitalizio dei capitali accumulati coi versamenti volontari di cui all'art. 5, sarà applicata l'annessa tabella *B*.

Art. 45.

Le somme versate per contributi dovuti dagli ufficiali giudiziari dal 1° gennaio 1924 sino alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno tenute in conto del contributo personale sino alla concorrenza dell'annua somma di lire 600.

Le somme pagate in più, e di cui non si richieda dagli ufficiali giudiziari la restituzione nel termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno accreditate come versamento volontario a loro favore ai sensi dell'art. 5.

Art. 46.

Per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 31 dicembre 1923, il servizio utile agli effetti del raggiungimento del diritto all'indennità, o alla pensione, si valuta dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario.

Per la misura dell'assegno a carico della Cassa di previdenza, invece, si tiene conto solamente del periodo di servizio riscattato, e di quello con regolare iscrizione alla Cassa.

Agli ufficiali giudiziari, che cessino dal servizio all'età di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, ed alle loro vedove ed orfani, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 13 e 23.

Art. 47.

(Art. 2, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652).

Agli ufficiali giudiziari in servizio alla data di attuazione del presente decreto, i quali non si siano avvalsi della facoltà d'iscriversi alla Cassa anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima dell'iscrizione è riconosciuto utile ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennità o alla pensione.

Nel caso che la cessazione dal servizio avvenga all'età di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, la pensione non potrà essere inferiore a L. 4000.

Nel caso in cui la pensione, determinata mediante la tabella *A*, risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico dello Stato con le modalità di cui all'art. 12.

Art. 48.

La pensione spettante alla vedova, o, in mancanza di essa, agli orfani dell'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio o morto nelle condizioni di cui ai due primi comma dell'articolo 47, non potrà essere inferiore a L. 2000.

Nel caso in cui la pensione, determinata con le norme di cui all'art. 21, risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico dello Stato con le modalità di cui all'art. 12.

Art. 49.

Agli ufficiali giudiziari, cessati dal servizio prima della data di pubblicazione del presente decreto, non potrà essere fatto, in nessun caso, un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa.

Qualora essi abbiano diritto all'indennità a carico della Cassa di previdenza, l'eventuale pensione a carico dello Stato verrà diminuita della quota relativa all'assegno vitalizio corrispondente alla detta indennità, da calcolarsi in base alla tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 50.

Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e degli affari di culto è iscritta, a datare dal 1° gennaio 1924, e per quel periodo di tempo, che sarà stabilito di accordo fra la Cassa di previdenza e il Ministero della giustizia e degli affari di culto, in un capitolo speciale « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari » l'annua somma di L. 1.000.000 per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima dall'applicazione delle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto, a favore degli iscritti alla data di attuazione del decreto stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto
ROCCO.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

TABELLA *A*

allegata all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

Pensioni da liquidarsi agli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-1892) *e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato* (1903-1912), *raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari* (1882-1892), *al saggio d'interesse del* 4.25 *per cento, e al contributo annuo di L.* 600.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *A*.

1. — Se l'ufficiale giudiziario fu iscritto alla Cassa con decorrenza dal 1° gennaio 1924 in poi, la pensione teorica o reale è data dal valore corrispondente all'età dell'ufficiale giudiziario alla data della cessazione dal servizio, e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, determinate secondo la norma di cui all'art. 14.

2. — Se l'ufficiale giudiziario fu iscritto alla Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1924, la pensione teorica o reale si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo, tenendo presente la norma di cui all'art. 14 del decreto:

a) l'età dell'ufficiale giudiziario alla data della cessazione definitiva dal servizio;

b) la durata dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dal 1° gennaio 1924 alla data della cessazione definitiva dal servizio;

c) la durata complessiva dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dall'inizio della carriera fino alla data della cessazione definitiva dal servizio

Si ricavano poi dalla presente tabella i due valori relativi alla età su indicata e alle dette due durate di servizio e se ne fa la differenza.

La differenza ottenuta si moltiplica pel coefficiente 0.40 e si ricava infine la pensione cercata, sottraendo tale prodotto dal valore della tabella *A* corrispondente alla durata complessiva di servizio indicata alla lettera *c*).

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	Anni di servizio
1	36	37	37	37	37	38	38	38	39	39	40	40	40	41	41	42	43	1
2	—	76	76	76	77	77	78	79	80	80	81	82	83	84	85	86	88	2
3	—	—	118	118	119	120	121	122	123	124	126	127	128	129	131	133	134	3
4	—	—	—	163	164	165	166	168	169	170	172	174	176	178	180	182	185	4
5	—	—	—	—	211	213	215	216	218	220	221	224	226	228	231	234	237	5
6	—	—	—	—	—	264	266	268	269	272	274	277	280	283	286	289	293	6
7	—	—	—	—	—	—	320	322	325	327	330	333	336	339	343	348	352	7
8	—	—	—	—	—	—	—	380	383	386	389	392	395	400	404	409	414	8
9	—	—	—	—	—	—	—	—	445	448	452	455	459	463	468	473	479	9
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	515	518	522	526	531	536	542	549	10
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589	593	598	603	609	616	623	11
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	669	674	680	686	693	701	12
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755	761	767	775	783	13
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	847	854	862	871	14
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	946	955	965	15
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.054	1.064	16
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.169	17

Anni di servizio	ETÀ DELLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																Anni di servizio
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
1	43	44	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	1
2	89	90	91	92	94	96	98	100	101	103	106	107	110	113	115	118	2
3	137	139	140	143	145	148	151	153	156	160	163	166	170	174	178	183	3
4	187	190	193	196	199	203	206	210	214	219	223	229	233	239	245	251	4
5	241	244	248	252	256	260	265	270	276	281	287	294	301	308	315	324	5
6	297	301	306	311	316	322	328	333	341	348	355	364	372	381	390	401	6
7	356	362	367	373	379	386	393	401	409	418	427	437	447	458	470	482	7
8	419	425	432	439	446	454*	463	472	481	491	502	514	526	539	554	569	8
9	486	492	500	508	517	526	535	546	558	569	582	596	610	626	643	660	9
10	556	564	572	581	591	601	613	625	638	652	666	682	699	717	736	757	10
11	631	639	649	659	670	682	694	708	722	738	755	773	792	813	835	859	11
12	709	719	729	740	752	765	780	796	812	830	849	869	891	914	940	966	12
13	793	803	814	827	840	855	871	888	907	926	947	970	995	1.021	1.050	1.080	13
14	882	893	905	918	933	949	967	986	1.006	1.029	1.052	1.078	1.104	1.134	1.166	1.200	14
15	976	988	1.001	1.015	1.031	1.049	1.068	1.089	1.112	1.136	1.162	1.190	1.220	1.253	1.289	1.326	15
16	1.075	1.088	1.102	1.118	1.135	1.154	1.175	1.198	1.223	1.250	1.278	1.309	1.343	1.379	1.418	1.460	16
17	1.181	1.195	1.210	1.227	1.245	1.266	1.288	1.313	1.340	1.370	1.401	1.435	1.472	1.512	1.555	1.601	17
18	1.294	1.309	1.325	1.342	1.362	1.384	1.408	1.435	1.465	1.496	1.531	1.569	1.609	1.652	1.699	1.750	18
19	—	1.429	1.446	1.465	1.486	1.509	1.535	1.565	1.596	1.630	1.667	1.708	1.752	1.800	1.852	1.907	19
20	—	—	1.576	1.596	1.618	1.643	1.670	1.702	1.735	1.773	1.813	1.856	1.904	1.955	2.012	2.072	20

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																Anni di servizio
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
1	59	60	62	63	65	67	69	71	74	76	79	82	85	88	92	95	1
2	121	124	128	131	135	139	143	148	153	158	164	170	176	184	191	200	2
3	187	193	197	203	209	216	223	230	238	247	256	265	276	288	301	315	3
4	258	265	272	280	289	298	308	318	329	342	354	368	383	400	419	441	4
5	332	341	351	362	373	385	398	412	427	443	460	478	499	522	548	576	5
6	412	423	436	448	463	478	494	512	532	551	574	597	623	653	686	723	6
7	496	510	524	540	557	576	597	619	643	668	695	724	757	794	835	882	7
8	585	601	619	638	659	681	706	732	761	791	824	860	900	945	996	1.053	8
9	678	698	719	742	766	792	821	853	887	923	962	1.006	1.054	1.107	1.168	1.237	9
10	778	801	825	851	880	911	944	981	1.020	1.063	1.109	1.160	1.217	1.281	1.353	1.435	10
11	883	910	937	968	1.000	1.036	1.075	1.117	1.163	1.212	1.266	1.325	1.391	1.466	1.550	1.647	11
12	995	1.024	1.056	1.090	1.128	1.168	1.213	1.262	1.314	1.370	1.432	1.501	1.577	1.663	1.762	1.873	12
13	1.112	1.145	1.182	1.220	1.262	1.309	1.360	1.415	1.475	1.539	1.609	1.687	1.775	1.874	1.987	2.115	13
14	1.236	1.274	1.314	1.358	1.406	1.457	1.514	1.577	1.645	1.717	1.797	1.885	1.985	2.098	2.226	2.373	14
15	1.367	1.409	1.455	1.503	1.556	1.614	1.679	1.749	1.825	1.906	1.996	2.096	2.208	2.335	2.481	2.647	15
16	1.505	1.552	1.602	1.657	1.716	1.781	1.852	1.930	2.015	2.107	2.208	2.320	2.445	2.588	2.751	2.939	16
17	1.650	1.702	1.758	1.819	1.884	1.957	2.036	2.123	2.217	2.319	2.432	2.557	2.697	2.857	3.040	3.250	17
18	1.804	1.861	1.923	1.990	2.062	2.142	2.230	2.326	2.430	2.544	2.669	2.807	2.963	3.141	3.346	3.580	18
19	1.966	2.029	2.096	2.170	2.249	2.338	2.434	2.540	2.656	2.782	2.919	3.073	3.246	3.444	3.670	3.931	19
20	2.137	2.206	2.280	2.360	2.448	2.544	2.651	2.767	2.894	3.033	3.185	3.354	3.546	3.764	4.014	4.303	20

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																	Anni di servizio
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
21	1.734	1.758	1.784	1.814	1.847	1.883	1.922	1.966	2.013	2.065	2.120	2.182	2.247	2.318	2.392	2.473	2.561	21
22	—	1.907	1.934	1.966	2.001	2.040	2.082	2.128	2.179	2.234	2.295	2.361	2.432	2.508	2.590	2.677	2.773	22
23	—	—	2.095	2.128	2.164	2.206	2.251	2.300	2.354	2.414	2.479	2.550	2.627	2.710	2.798	2.893	2.996	23
24	—	—	—	2.300	2.339	2.383	2.431	2.483	2.541	2.604	2.674	2.750	2.833	2.922	3.017	3.121	3.232	24
25	—	—	—	—	2.524	2.570	2.621	2.677	2.738	2.806	2.881	2.963	3.051	3.147	3.249	3.361	3.482	25
26	—	—	—	—	—	2.770	2.823	2.882	2.948	3.020	3.099	3.187	3.281	3.385	3.494	3.614	3.745	26
27	—	—	—	—	—	—	3.038	3.101	3.171	3.247	3.331	3.425	3.526	3.636	3.754	3.882	4.022	27
28	—	—	—	—	—	—	—	3.333	3.407	3.488	3.578	3.677	3.785	3.902	4.028	4.166	4.316	28
29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.658	3.744	3.839	3.945	4.060	4.184	4.319	4.466	4.627	29
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.016	4.117	4.229	4.351	4.484	4.627	4.783	4.955	30
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.413	4.532	4.661	4.802	4.954	5.120	5.303	31
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.853	4.990	5.139	5.300	5.477	5.672	32
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.339	5.497	5.669	5.857	6.064	33
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.879	6.060	6.259	6.479	34
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.476	6.687	6.920	35
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.142	7.388	36
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.886	37

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO												Anni di servizio
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
21	2.657	2.762	2.879	3.007	3.146	3.298	3.465	3.652	3.862	4.103	4.379	4.698	21
22	2.877	2.992	3.119	3.259	3.412	3.578	3.761	3.966	4.197	4.461	4.765	5.116	22
23	3.110	3.235	3.374	3.526	3.692	3.874	4.075	4.298	4.551	4.840	5.174	5.558	23
24	3.356	3.491	3.641	3.807	3.989	4.186	4.405	4.649	4.925	5.241	5.605	6.026	24
25	3.615	3.762	3.925	4.104	4.301	4.516	4.753	5.019	5.320	5.665	6.062	6.522	25
26	3.889	4.047	4.223	4.418	4.631	4.863	5.122	5.410	5.737	6.112	6.545	7.045	26
27	4.177	4.348	4.538	4.748	4.979	5.230	5.510	5.822	6.178	6.584	7.054	7.598	27
28	4.483	4.667	4.871	5.097	5.346	5.617	5.920	6.257	6.642	7.082	7.592	8.183	28
29	4.805	5.003	5.222	5.465	5.733	6.026	6.352	6.717	7.132	7.609	8.160	8.799	29
30	5.146	5.357	5.593	5.854	6.142	6.457	6.808	7.202	7.649	8.164	8.759	9.450	30
31	5.507	5.733	5.985	6.265	6.574	6.913	7.290	7.713	8.205	8.749	9.391	10.137	31
32	5.889	6.130	6.400	6.700	7.030	7.393	7.798	8.253	8.771	9.368	10.058	10.862	32
33	6.294	6.551	6.838	7.159	7.513	7.901	8.335	8.823	9.379	10.020	10.763	11.627	33
34	6.724	6.997	7.303	7.645	8.022	8.437	8.902	9.425	10.021	10.708	11.506	12.434	34
35	7.180	7.470	7.796	8.159	8.561	9.005	9.501	10.060	10.699	11.435	12.290	13.286	35
36	7.664	7.972	8.318	8.704	9.133	9.605	10.135	10.732	11.414	12.202	13.118	14.185	36
37	8.179	8.506	8.873	9.283	9.738	10.241	10.805	11.442	12.171	13.013	13.992	15.134	37
38	8.725	9.072	9.461	9.897	10.381	10.915	11.515	12.193	12.971	13.870	14.915	16.136	38
39	—	9.674	10.087	10.549	11.062	11.630	12.268	12.989	13.817	14.775	15.891	17.195	39
40	—	—	10.752	11.242	11.786	12.389	13.066	13.833	14.713	15.733	16.923	18.313	40
41	—	—	—	11.978	12.556	13.195	13.913	14.728	15.664	16.748	18.014	19.496	41
42	—	—	—	—	13.373	14.050	14.813	15.678	16.671	17.824	19.171	20.748	42
43	—	—	—	—	—	14.960	15.760	16.687	17.741	18.966	20.396	22.073	43
44	—	—	—	—	—	—	16.786	17.758	18.877	20.177	21.697	23.479	44
45	—	—	—	—	—	—	—	18.898	20.084	21.463	23.077	24.969	45
46	—	—	—	—	—	—	—	—	21.367	22.829	24.542	26.551	46
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.283	26.098	28.231	47
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.754	30.016	48
≥ 49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.913	≥ 49

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*

allegata all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa, in base alla tabella A.

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-1912) raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari — 1881-1892).

SAGGIO D'INTERESSE DEL 4.25 PER CENTO.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
≤ 22	17,04	35	15,06	48	12,29	61	8,96
23	16,92	36	14,87	49	12,04	62	8,70
24	16,79	37	14,68	50	11,80	63	8,43
25	16,65	38	14,49	51	11,55	64	8,17
26	16,52	39	14,29	52	11,30	65	7,91
27	16,37	40	14,08	53	11,04	66	7,65
28	16,22	41	13,87	54	10,79	67	7,39
29	16,07	42	13,66	55	10,53	68	7,12
30	15,91	43	13,44	56	10,27	69	6,86
31	15,75	44	13,22	57	10,01	≥ 70	6,59
32	15,58	45	12,99	58	9,75	—	—
33	15,41	46	12,76	59	9,48	—	—
34	15,24	47	12,52	60	9,22	—	—

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *B*.

Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A* e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza della età dello iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto: ROCCO.

Il Ministro delle finanze. DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 835.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 562.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti di Milano ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 562. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia accademia di belle arti di Milano viene autorizzata ad accettare un legato di L. 1000 per l'istituzione di un premio nazionale per l'incisione intitolato « Premio nazionale marchese Vincenzo Stanga per l'incisione ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1925.

Numero di pubblicazione 836.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 564.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

N. 564. R. decreto 19 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1925.

Soppressione della Regia agenzia consolare di Cienaga.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Cienaga, dipendente dal Regio consolato a Barranquilla, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924 per la cessione dell'Oltre Giuba.

Il 1° maggio 1925 ha avuto luogo in Londra lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-inglese del 15 luglio 1924 per la cessione dell'Oltre Giuba.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 103

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	126 75	Belgio	123 —
Londra	118 227	Olanda	9 81
Svizzera	471 31	Pesos oro	21 28
Spagna	354 59	Pesos carta	9 675
Berlino	5 79	New-York	24 377
Vienna (Shilling)	3 44	Russia	123 50
Praga	72 30	Belgrado	39 80
Dollaro canadese	24 36	Budapest	0 034
Romania	11 85	Oro	470 36

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 15
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 50

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	1453	Cap. 30,000 —	*Lechi* Emilio di Arnaldo, minore, sotto la patria potestà del padre.	*Lechi o Lecchi* Emilio di Arnaldo, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	322894	575 —	Rovegno Angelo fu Paolo, dom. a Vigevano (Pavia); con usufrutto a *Caranna Giovanna* fu Girolamo, ved. di Rovegno Paolo, dom. a Vigevano (Pavia).	Rovegno Angelo fu Paolo, ecc., con usufrutto a *Colli Carano Maria-Giovanna* fu Girolamo, ved. di Rovegno Paolo, ecc.
»	322895	575 —	Rovegno Carlo fu Paolo, con usufrutto come la precedente.	Rovegno Carlo fu Paolo, con usufrutto come la precedente.
3.50 %	620787	35 —	Allochis *Giovanni-Francesco*, dom. a Torino.	Allochis *Giacomo-Francesco*, dom. a Torino.
» »	435521 490060	115.50 115.50	Turri Arturo-Romolo fu Antonio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Macchi Filippo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrtto vitalizio a *De Marchi Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, ved. di *Gori Giuseppe* e di Macchi Filippo, dom. a Milano.
Cons. 5 %	360007	1,500 —	Poma Elena fu Angelo, vedova di Galateri *Giovanni*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Bona Defabianis Clelia fu Giovanni Battista, vedova di Poma Luigi, dom. a Biella (Novara).	Poma Elena fu Angelo, ved. di Galateri *di Genola Giuseppe*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro.
»	225356	315 —	Barbui *Battista* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre presunto assente e sotto la tutela di Ughetti Giovanni, dom. a Paesana (Cuneo).	Barbui *Giovanni Battista Luigi* di Antonio, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	250947 250948	651 — 420 —	Bertarelli *Carlotta* e Maria-Teresa di Arturo, minori, e prole nascitura dallo stesso Bertarelli Arturo fu Serafino. dom. a Buenos Ayres (Repubblica Argentina), sotto l'amministrazione speciale di Bertarelli Pietro fu Serafino, dom. in Arona (Novara).	Bertarelli *Maria Carlotta* e Maria Teresa di Arturo, minori, ecc., come contro.
Cons 5 %	371692	415 —	*Nè* Giuseppina fu Virginio, *nubile*, dom. a Novara.	*Neè* Giuseppina fu Virginio, *minore, sotto la tutela del fratello Neè Antonio fu Virginio*, dom. a Novara.
»	86079	185 —	*Rainusso Teresa* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Margherita Ligure (Genova).	*Rainuzzo Margherita Teresa* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro.
3.50 %	416745	52.50	Bellocchio Luigia di Francesco, moglie di Marri Pietro, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio alla signora Salamone Felicita fu *Antonio*, nubile, dom. in Moncalieri (Torino).	Bellocchio Luigia, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio alla signora Salamone Felicita fu *Pio-Antonio*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	233176	90 —	*Guasco* Carlo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Banaudo Teresa fu Bartolomeo, vedova di *Guasco* Francesco, dom. a Moncalvo (Alessandria).	*Guasso* Carlo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Bonaudo Teresa fu *Lorenzo*, ved. di *Guasso* Francesco, dom. come contro.
3.50 %	106298	1,120 —	*Parravicini* Luigi di Ascanio, dom. in Milano.	*Paravicini* Luigi di Ascanio, dom. in Milano.
Cons. 5 %	235437	1,970 —	Gaglietto *Pietro* fu Martino, minore, sotto la tutela di Bossatti Pietro fu Domenico, dom. in Portland Oregon (S. U. d'A.).	Gaglietto *Abramo Pietro Roy* fu Martino, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2278	Cap. 16,000 —	Paroni *Ida* fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Longari Rodolfo.	Paroni *Ilda* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	278565	400 —	*Cardinale* Augusta fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maurizio Maria fu Francesco, vedova *Cardinale* e moglie in seconde nozze di Roderi Romeo, dom. a Roma.	*Cardinali* Augusta fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maurizio Maria fu Francesco, ved. *Cardinali*, ecc., come contro.
3.50 %	162615	31.50	Pittaluga *Incoronato* fu Agostino, minore, sotto la patria potestà di Avio Emilia fu Massimiliano, vedova Pittaluga, dom. a Sampierdarena (Genova).	Pittaluga *Pasqua Incoronata* fu Agostino, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	300090	1,065 —	*Scarzillo* Girolamo fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova *Scarzillo*, Domenico, dom. in S. Maria Capua Vetere (Caserta).	*Salzillo* Girolamo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Marianna* fu Pasquale ved. *Sarzillo* Domenico, dom. come contro.
»	348436	5,550 —	Conti Giacomo fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre *Scannà* Giovanna fu Giuseppe, dom. a Palermo.	Conti Giacomo fu Gregorio, minore, sotto la patria potestà della madre *Scarnà* Giovanna fu Giuseppe, dom. a Palermo.
»	348083	5,550 —	Conti Maria Gesua fu Gregorio, minore sotto patria potestà della madre *Scannà* Giovanna fu Giuseppe, vedova di Conti Gregorio, domiciliato a Palermo.	Conti Maria Gesua fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre *Scarnà* Giovanna, ecc., come contro.
3.50 %	535530	70 —	*Della Rocca* Rosina fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Iannini Porzia fu Rocco, dom. a Trecchina (Potenza).	*de Larocca* Rosina fu Matteo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	152454	465 —	Cera Guido, Clementina, Paolantonio, Angiolina e *Luigia* fu Umberto, minori, sotto la patria potestà della madre Barone Annina fu Antonio, ved. Cera, dom. in Bovino (Foggia).	Cera Guido, Clementina, Paolantonio, Angiolina e Maria Luigia, ecc., come contro.
»	64031	420 —	Costa *Angela-Maria* fu Bartolomeo, nubile interdetta, sotto la tutela di Bartolomeo Deserega fu Nicolò, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova).	Costa *Maria Angela* fu Bartolomeo, nubile interdetta, ecc., come contro.
3.50 %	205164	154 —	Cacace Enrichetta, Carlo, Ersilia, *Marianna*, Mariano e Roberto fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Emilia Giordano fu Leonardo, dom. a Salerno.	Cacace Enrichetta, Carlo, Ersilia, *Anna*, Mariano e Roberto fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
» »	655868 655869	997.50 1,001 —	Bisogni *Gemma-Maria* di *Giuseppe*, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Maria-Gemma* di *Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Briatico (Catanzaro).
» »	794243 799506	231 — 238 —	Bisogni *Gemma* di Francesco-Giuseppe, nubile, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Maria-Gemma* di Francesco-Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	250994	7 —	Daffara *Armando* di Giovanni Battista, dom. in Germignaga (Como).	Daffara *Armanda* di Giovanni Battista, *moglie di Bozzola Pietro Giuseppe Luigi*, dom. in Milano.
Cons. 5 %	354494	50 —	*Moscati* Rosina fu Federico, moglie di Pepe Mauro fu Nicola, dom. in Montoro Superiore, vincolata.	*Muscati* Rosina fu Federico, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.